

## Trattamenti di disoccupazione, mobilità ed integrazione salariale Nuovi importi per il 2016

Con [circolare n. 48 del 14 marzo 2016](#) l'INPS ha comunicato i nuovi importi dei trattamenti di disoccupazione AsPI Mini AsPI, cassa integrazione e di mobilità validi per il 2016.

La legge 247/2008 (la cosiddetta "Riforma del Welfare") ha stabilito che a partire dal 1° gennaio 2008 l'adeguamento ISTAT per queste prestazioni passi dall'80% dell'indice dei prezzi al consumo al 100 per cento.

Rispetto al 2015 gli importi non sono variati in quanto la variazione programmata ISTAT del 2016 sul 2015 è prevista pari a zero.

Tipo di indennità	Importo lordo	Al netto del contributo previdenziale
Cassa Integrazione Guadagni Edilizia per lavoratori con retribuzione superiore a 2.102,24 € – per intemperie stagionali -	€ . 1.401,49	€ . 1.319,64
Cassa Integrazione Guadagni Edilizia per lavoratori con retribuzione inferiore a 2.102,24 € – per intemperie stagionali -	€ 1.166,05	€ . 1.097,95
Trattamenti speciali di DS per l'edilizia	€ 635,34	€ 598,24
Cassa Integrazione Guadagni per lavoratori con retribuzione inferiore a 2.102,24 €	€ . 971,71	€ . 914,96
Cassa Integrazione Guadagni per lavoratori con retribuzione superiore a 2.102,24 €	€ . 1.167,91	€ . 1.099,70
Indennità di disoccupazione NASPI	€ . 1.300,00 max	
Indennità disoccupazione Dis-Coll		
Indennità di mobilità per lavoratori con retribuzione inferiore o uguale a 2.102,24 €	€ . 971,71	€ . 914,96
Indennità di mobilità per lavoratori con retribuzione superiore a 2.102,24€	€ . 1.167,91	€ . 1.099,70
Assegno per attività socialmente utili	€ . 580,14	

Tipo di indennità		
<b>FONDO CREDITO</b>		
<b>Assegno ordinario - Massimali assegno ordinario</b>		
<b>Retribuzione mensile lorda</b>	<b>Massimale</b>	
Inferiore a 2.126,33 €	1.154,85 €	
Compresa tra 2.126,33 € e 3.361,21 €	1.331,11 €	
Superiore a 3.361,21 €	1.681,62 €	
<b>Assegno emergenziale</b>		
<b>Retribuzione tabellare annua</b>	Al lordo riduzione 5,48% (art. 26 legge n°41/1986)	Al netto riduzione 5,48% (art. 26 legge n°41/1986)
Inferiore a 40.720,45 €	<b>2.378,58 €</b>	<b>2.239,67 €</b>
Compresa tra 40.720,45 € e 53.578,73 €	<b>2.679,45 €</b>	
Oltre 53.578,73	<b>3.750,21 €</b>	
<b>FONDO CREDITO COOPERATIVO</b>		
<b>Assegno emergenziale (*)</b>		
<b>Retribuzione tabellare annua</b>	Al lordo riduzione 5,48% (art. 26 legge n°41/1986)	Al netto riduzione 5,48% (art. 26 legge n°41/1986)
Inferiore a 38.494,84 €	<b>2.281,32 €</b>	<b>2.148,09 €</b>
Compresa tra 38.494,84 € e 53.690,17 €	<b>3.068,44 €</b>	
Oltre 53.690,17 €	<b>3.568,87 €</b>	

(\*) *L'assegno emergenziale* è destinato ai lavoratori delle aziende del credito che dichiarano fallimento; è paragonabile all'istituto della "mobilità". L'accompagnamento ha la durata di 24 mesi ed è finalizzato per sostenere il lavoratore nella ricerca di nuova occupazione o per incentivare le aziende ad assumere il lavoratore "in mobilità".